



Caprarica di Lecce

Organo di Revisione Economico Finanziaria

(Nominato con deliberazione C.C. n. 30 del 30.11.2018)

Verbale n. 13/2020

Parere sulla proposta n° 14 del 24.05.2020 “Art. 175 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Ratifica variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, adottate in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n° 54 del 20/05/2020 e atto n. 55 del 20/05/2020.

Il Revisore dei Conti nel proprio studio In Sannicola

Premesso che:

- è stata ricevuta in data 24.05.2020 la proposta di deliberazione di consiglio comunale n.14 del 24.05.2020 relativa alle ratifica delle variazioni di bilancio a seguito dell’approvazione ed adesione alla rinegoziazione di mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ed il credito sportivo;
- l’ente ha in essere alcuni prestiti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per un debito residuo complessivo all’1/01/2020 di € 1.938.864,25 e due mutui con il credito sportivo;
- l’art. 41, comma 2, della legge n. 448/2001 consente agli enti locali, fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, di provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante rinegoziazioni;
- Cassa depositi e prestiti S.p.A., con propria circolare n. 1300 del 23/04/2020, ha reso nota la propria disponibilità alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi e che presentano le caratteristiche ivi indicate ed ha altresì indicato le condizioni dei mutui rinegoziati;
- l’art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) ha ulteriormente prorogato al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali;

- l'art. 113 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio pubblicato in G.U. supplemento ordinario n. 21/L serie generale n. 128 del 19.05.2020) consente le operazioni di rinegoziazione dei mutui anche in caso di esercizio provvisorio, demandando in tal caso alla competenza della Giunta comunale l'approvazione della relativa deliberazione di autorizzazione;
- Cassa Depositi e Prestiti ha recepito, in data 20 maggio 2020, nella propria Circolare n. 1300/2020, le modifiche in attuazione dell'art. 113 co. 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;
- l'ente deve rispettare il limite all'indebitamento di cui all'art. 204, comma 1, del TUEL, condizione necessaria al fine di poter accedere alla rinegoziazione in parola;

Preso atto che:

- il tasso di interesse fisso post rinegoziazione è determinato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, ovvero l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dall'Istituto ai prestiti concessi agli enti locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del tasso di interesse fisso post rinegoziazione, le cui condizioni sono state fissate il 5 maggio 2020;
- la stipula del contratto di rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui ai prestiti in essere e restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, i termini e le condizioni preesistenti, incluse le originarie destinazioni dei finanziamenti;
- l'adesione all'operazione comporta, per i mutui interessati:
 - i) il mancato pagamento della quota capitale in scadenza al 30/06/2020 ed il pagamento, al 31/07/2020 della sola quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse ante rinegoziazione;
 - ii) il pagamento, alla scadenza del 31/12/2020, di una rata comprensiva della quota capitale, in misura forfettaria, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;

iii) il pagamento, a decorrere dal 30 giugno 2021 e fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e di quota interessi, calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;

- considerati i prestiti rinegoziabili e le condizioni dei prestiti rinegoziati, l'ente ha individuato i mutui che intende rinegoziare, sulla base delle seguenti valutazioni:

a) capitale residuo maggiore di €10.000,00;

b) riduzione complessiva del valore finanziario delle passività totali a carico del Comune di Maglie, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva;

c) riduzione complessiva del tasso di interesse annuo nominale dei prestiti rinegoziati

Verificato che:

- l'ente ha approvato il bilancio di previsione con delibera di CC. N. 10 del 14.04.2020;

- l'ente rispetta il limite all'indebitamento di cui all'art. 204, comma 1, del TUEL;

- l'operazione in questione comporta un risparmio, relativamente alla quota capitale ed interessi delle rate dei mutui rinegoziati, sulle rate di ammortamento in scadenza nel corrente esercizio 2020, per un ammontare di € 79.713,65 che, in virtù di quanto disposto dall'art. 57, comma 1-quater, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, può essere utilizzato senza vincolo di destinazione;

- l'operazione in questione garantisce la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva, come richiesto dall'art. 41, comma 2, della legge 448/2001;

- sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL, del Responsabile del servizio finanziario;

per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, **si conferma il permanere degli equilibri del bilancio di previsione 2020-2022.**

Rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica


CONCLUSIONI

Il revisore dei conti sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l'originale equilibrio di bilancio, **esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di Consiglio Comunale n° 14 del 24.05.2020**

Sannicola, 27 maggio 2020

Il Revisore Unico

Dott. Luigi Colella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Colella', written in a cursive style.